



430/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19426-2011 proposto da:

MA X, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio
dell'avvocato FABRIZIO SCHIAVONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati GIOVANNI SIOTTO PINTOR, PIETRO CELLA giusta
procura speciale per atto notaio di Cagliari
dell'8/09/2015, rep. n. 119738 allegata all'atto di costituzione di nuovo
difensore;

Oggetto

*FAMIGLIA E
ISTITUTI
AFFINI

Ud. 23/09/2015 - CC

R.G.N. 19426/2011

Rep.

Rom 430

In caso di diffusione del
presente provvedimento
con la presente generalità e
di altri contenuti, si richiama
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/07. Quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

- ricorrente -

contro

MG ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 18/2011 della CORTE D'APPELLO di
CAGLIARI del 4/02/2011, depositata il 16/02/2011;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento recante n. r.g.19426 del 2011 "Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Cagliari ha accolto parzialmente l'impugnazione promossa dal M , avverso la sentenza del giudice di primo grado con la quale era stata pronunciata la separazione personale tra le parti, disponendo in favore della M un assegno di mantenimento pari a 500 euro mensili. Il giudice di secondo grado ha disposto la riduzione del tale contributo alla metà sulla base delle seguenti considerazioni :

- le parti avevano una sostanziale omogeneità reddituale ed erano comproprietarie dell'immobile adibito a casa coniugale, attualmente goduto dal marito. La M avrebbe avuto di conseguenza diritto alla ricezione dei frutti pro quota derivanti dal mancato godimento dell'immobile. Attesa la difficoltà di fruizione di tali frutti doveva disporsi a carico del M la corresponsione di un contributo pari alla metà del canone di locazione corrisposto dalla M per la propria casa di abitazione, dovendosi ritenere in mancanza un' sproporzione nella complessiva situazione economica delle parti. La riduzione doveva decorrere dalla domanda ma le somme corrisposte in eccedenza non erano ripetibili.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il M , affidandosi a quattro motivi di ricorso:

- Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 1102, 1103, 1105 c.c. (ex 360 n. 3 cod. proc. civ.). Evidenza al riguardo la parte ricorrente che nella specie, per quanto attiene l'abitazione di proprietà comune di cui gode il solo M , dovevano essere applicate le norme regolatrici della comunione. Al contrario, la Corte d'Appello, ha sostituito tale disciplina con quella relativa all'equilibrio dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati, così determinando in favore della M una doppia fruizione dei frutti del bene, prima come beneficiaria dell'assegno, poi come comunista. Il ricorrente denuncia anche una contraddittorietà della motivazione che in un primo momento riconosce alla M la possibilità di azionare i propri diritti da comunista e poi ritiene che ciò richieda un tempo non adeguato. Il motivo è manifestamente infondato dal momento che la sentenza impugnata ha fondato la sua determinazione del contributo proprio sul regime della comunione e dei frutti, ponendo, tuttavia in evidenza che la fruizione di questi ultimi non era né attuale né probabile. Il vizio di motivazione infine viene dedotto in modo del



- tutto inadeguato senza appuntarsi su un fatto specifico
- Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, c. 1, c.c. (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). La **M** non avrebbe adeguatamente dimostrato di pagare un canone di locazione, non avendo prodotto il contratto di locazione ma le semplici ricevute, nonostante la richiesta del **M** in tal senso. Il ricorrente ritiene oltretutto che la **M** disponga gratuitamente di un alloggio. Il motivo è inammissibile dal momento che richiede alla Corte una non consentita rivalutazione dei fatti e degli elementi di prova.

L'obbligo di produzione del contratto dedotto infondatamente dal ricorrente può essere opposto nelle cause tra le parti del contratto medesimo ma non quando il rapporto di locazione sia funzionale, come nella specie a sostenere l'esborso del canone al fine di dimostrare la propria capacità reddituale.

- Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. (in ordine all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la sentenza statuito l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di assegno di mantenimento, escludendo il diritto al recupero dell'indebito oggettivo. Il motivo è manifestamente infondato alla luce del seguente consolidato principio :
 - *In tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale" e ancora "(...) dalla eventuale decisione di revoca o riduzione non può derivare la ripetibilità di somme già percepite dal coniuge avente diritto, non avendo egli l'obbligo di accantonarle in previsione dell'eventuale revoca o riduzione del corrispondente assegno, riconosciuto con provvedimenti giudiziali, ancorché non definitivi" (Cass. sez. 1, Sentenza n. 6864 del 20/03/2009; sez. 1, Sentenza n. 28987 del 10/12/2008).*
- Nell'ultimo motivo viene infine dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. nonché l'assenza o l'irrazionalità della motivazione, in ordine rispettivamente all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.. La **M**, secondo il ricorrente, avrebbe presentato documentazione non pertinente e fuorviante circa la propria capacità patrimoniale ma la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto di non approfondire tali contraddizioni istruttorie. Il motivo è inammissibile in



quanto diretto esclusivamente a richiedere il riesame, non consentito al giudice di legittimità, della valutazione delle prove e dei fatti compiuti nella sentenza impugnata (S.U. 24148 del 2013).

- In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il Collegio aderisce alla relazione depositata osservando in ordine alla memoria di parte ricorrente che nella sentenza impugnata è stata correttamente tenuta in considerazione la disciplina normativa della comunione secondo la quale il comunista ha il diritto di ricevere il corrispettivo pro quota del godimento dell'immobile dal quale è escluso. Se non ne fruisce ciò determina uno squilibrio economico patrimoniale incidente sui parametri valutativi del diritto all'assegno di mantenimento. Infine sul ripetibilità degli importi riscossi la memoria non scalfisce l'impianto argomentativo della relazione, non potendosi ritenere non strettamente finalizzati all'impiego per esigenze quotidiane di vita le differenze di cui si tratta. Le restanti considerazioni della mmeoria attengono questioni di merito insindacabili.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2015

Il presidente
(Dr. Vittorio Ragonesi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 14 GEN. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima